



CITTÀ DI IGLESIAS

UFFICIO TRIBUTI

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE**

Capo I – Disposizioni di carattere generale.

Articolo 1. Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n°446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale nel territorio del Comune di Iglesias.

2. L'Imposta Unica Comunale, di seguito denominata «IUC», si basa su due presupposti impositivi, il primo collegato al possesso di immobili e alla loro natura e valore, il secondo collegato all'erogazione di servizi comunali e alla loro fruizione.

3. La IUC si compone:

- a) dell'imposta municipale propria, di seguito denominata «IMU», di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- b) della tassa sui servizi indivisibili, di seguito denominata «TASI», dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore di immobili;
- c) della tassa sui rifiuti, di seguito denominata «TARI», destinata a finanziare i costi del servizio di gestione dei rifiuti, dovuta dall'utilizzatore di immobili.

Articolo 2. Determinazione delle aliquote e delle tariffe.

1. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, approva:

- a) le aliquote dell'IMU,
- b) le aliquote della TASI,
- c) le tariffe della TARI,

ed eventualmente differenti scadenze dei versamenti, in deroga a quanto stabilito al successivo 0.

Articolo 3. Riscossione.

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune di Iglesias.

2. Il Comune, al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente, può provvedere all'invio, anche a mezzo di semplice inoltro postale, di un apposito avviso di pagamento corredato dei modelli di pagamento preventivamente compilati (bollettini di conto corrente postale o modelli di pagamento unificato - modello F24); nell'impossibilità per il Comune di inoltrare tale avviso di pagamento, il tributo dovrà comunque essere versato dal contribuente entro i termini di scadenza stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 4. Dichiarazione.

1. I soggetti passivi devono presentare le dichiarazioni relative all'IMU, alla TASI e alla TARI entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo; nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, con indicazione degli altri occupanti.
2. Ogni dichiarazione, redatta su modello predisposto Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Articolo 5. Versamenti.

1. Il versamento dell'IMU, della TASI e della TARI è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre.
2. Salvo differenti disposizioni di legge, il Consiglio comunale, in sede di determinazione delle aliquote e delle tariffe, può istituire, dal 16 giugno al 16 maggio dell'anno successivo a quello d'imposta, ulteriori quattro rate.
3. Le ulteriori rate stabilite dal Consiglio comunale hanno scadenza entro il giorno 16 di ogni mensilità.
4. È comunque consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
5. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento per difetto se la frazione di euro è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (articolo 1, comma 166, L. 27 dicembre 2006, n°296).
7. Non si procede al versamento della singola imposta qualora l'importo dovuto sia inferiore ad € 12,00; tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo, o ai singoli immobili.

Articolo 6. Funzionario responsabile del tributo.

1. Il Comune designa il funzionario responsabile cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i

provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Nel caso in cui non venisse designato, funzionario responsabile del tributo è il Dirigente del Settore all'interno del quale è inquadrato l'Ufficio Tributi.

Articolo 7. Accertamento.

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n°504; può inoltre inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. Nell'attività di recupero non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n°472, e successive modificazioni.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.

Articolo 8. Riscossione coattiva.

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n°639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n°446, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 9. Sanzioni ed interessi.

1. Per le sanzioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 695 a 700 della L. 27 dicembre 2013, n°147 e l'articolo 1, commi 161 e 162 della L. 27 dicembre 2006, n°296, nonché i D.Lgs. 18 dicembre 1997, n°471 e n°472.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n°471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 6, comma 2, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applica la rivalutazione nella misura pari al tasso di interesse legale e gli interessi moratori nella misura pari al tasso dell'1%; tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 10. Rimborsi.

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate si applica la rivalutazione nella misura pari al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'0, comma 7, del presente regolamento.

Articolo 11. Trattamento dei dati personali.

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n°196.

Articolo 12. Contenzioso.

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n°546, come successivamente modificato ed integrato.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs. 19 giugno 1997, n°218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Articolo 13. Accertamento con adesione.

1. Ai sensi dell'articolo 50 della L. 27 dicembre 1997, n°449, si applica l'istituto dell'accertamento con adesione.

Articolo 14. Norme di rinvio.

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, con particolare riguardo alla L. 27 dicembre 2013, n°147, come successivamente modificata ed integrata.
3. S'intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia. Pertanto, i richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento devono intendersi riferiti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 15. Entrata in vigore del regolamento.

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Capo II. Disciplina dell'imposta municipale propria (IMU).

Articolo 16. Oggetto.

1. Il presente capo disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria nel territorio del Comune di Iglesias.
2. L'Imposta Municipale Propria, di seguito denominata «IMU», istituita dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n°201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n°214, è disciplinata, oltre che dal citato articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n°23, dall'articolo 2 del D.L. 31 agosto 2013, n°102, convertito dalla L. 28 ottobre 2013, n°124 e dall'articolo 1 della L. 27 dicembre 2013, n°147.

Articolo 17. Presupposto d'imposta.

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune di Iglesias, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le sue pertinenze limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. Ai fini dell'Imposta Municipale Propria, si intende:
 - a) per "fabbricato", l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerando parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) per "area fabbricabile", l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Articolo 18. Soggetto passivo.

1. Soggetto passivo dell'Imposta Municipale Propria è il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Articolo 19. Soggetto attivo.

1. Soggetto attivo è il Comune di Iglesias relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio, al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 20. Base imponibile.

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n°504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n°201, convertito nella L. 22 dicembre 2011, n°214.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto (vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della L. 23 dicembre 1996, n°662) i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n°201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n°214.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n°504.

4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

5. A norma dell'articolo 36, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006, n°223, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico vigente, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e) del D.P.R. del 6 giugno 2001, n°380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n°504, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

7. Il Comune, con apposita deliberazione della Giunta, può determinare, tramite l'Ufficio Tecnico comunale, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle stesse.

Articolo 21.

Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti.

1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n°99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali e alle attività connesse. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.

2. L'assimilazione come terreno agricolo è concessa a condizione:

- a) che sul terreno non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
- b) che non sia stata presentata specifica richiesta per ottenere la previsione di edificabilità dell'area nello strumento urbanistico.

3. La dichiarazione redatta su modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n°23, di assimilazione come terreno agricolo, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, ed ha effetto anche per gli anni successivi e fino a quando ne ricorrono le condizioni.

Articolo 22.

Riduzione per i fabbricati di interesse storico e per i fabbricati inagibili ed inabitabili.

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n°42, per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. L'inagibilità o l'inabitabilità è dichiarata dal proprietario del fabbricato con perizia tecnica adeguatamente e idoneamente documentata la cui veridicità viene accertata dall'Ufficio Tecnico comunale. In alternativa, il contribuente può richiedere il rilascio, da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, di idonea certificazione redatta sulla base della disciplina vigente in materia.

3. Ai fini dell'applicazione della riduzione si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati per i quali il sopravvenuto degrado fisico non sia superabile con

interventi di manutenzione. A titolo esemplificativo si considerano tali i fabbricati nei quali:

- a) il solaio e il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericolo a cose e a persone, con rischi di crollo;
- b) i muri perimetrali e di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose e a persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose e a persone.

4. La riduzione d'imposta ha decorrenza dalla data nella quale è stata accertata l'inagibilità o inabitabilità del fabbricato.

Articolo 23.

Determinazione delle aliquote e delle detrazioni, riduzioni, esenzioni d'imposta.

1. Le aliquote e le detrazioni, riduzioni, esenzioni d'imposta sono approvate con deliberazioni del Consiglio Comunale come individuato dall'articolo 13, comma 6, D.L. 6 dicembre 2011, n°201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n°214, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e ai fini dell'approvazione dello stesso.

2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n°201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n°214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, riduzioni, esenzioni nonché dei regolamenti devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n°360, come successivamente modificata ed integrata. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Articolo 24. Assimilazioni.

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Articolo 24 Bis

Comodato gratuito riduzione del 50% della base imponibile.

L'unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune, il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9, il comodato deve essere registrato. Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU.

In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Articolo 25. Esenzioni.

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel territorio del Comune, dalla Regione Autonoma della Sardegna, dalla Provincia, dal Comune, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n°601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con L. 27 maggio 1929, n°810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della L. 27 dicembre 1977, n°984, in quanto il Comune di Iglesias è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n°9 del 14 giugno 1993;
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n°917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività

di cui all'articolo 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n°222;

- i) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n°557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n°133, in quanto il Comune di Iglesias risulta classificato tra i Comuni montani;
- j) gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- k) le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n°201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n°214;
- l) gli immobili effettivamente assegnati ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze ai soci assegnatari;
- m) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- n) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°146 del 24 giugno 2008;
- o) gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n°139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
- p) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n°201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n°214.

Articolo 26. Dichiarazione.

1. Per il comodato gratuito di cui all'0, comma 1, lettera c), i soggetti passivi devono presentare apposita dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445,

su modello predisposto dal Comune, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione di cui all'0.

2. Relativamente agli immobili diversi da quelli indicati al precedente comma, concessi in comodato gratuito e non assimilati all'abitazione principale ma con diritto ad aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria, vi è obbligo, a pena di decadenza, di presentazione della dichiarazione di cui all'0.

5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Articolo 27. Versamenti.

1. L'IMU è versata in autoliquidazione da parte del contribuente.

2. Il Comune, al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente, può provvedere all'invio, anche a mezzo di semplice inoltro postale, di un apposito avviso di pagamento corredato dei modelli di pagamento preventivamente compilati; nell'impossibilità per il Comune di inoltrare tale avviso di pagamento, il tributo dovrà comunque essere versato dal contribuente entro i termini di scadenza stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 28.

Erronei versamenti e conseguenti regolarizzazioni contabili.

1. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'Imposta Municipale Propria a un Comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il Comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il Comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

2. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 1, al fine delle successive regolazioni contabili.

3. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'Imposta Municipale Propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al Comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007,

pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n°163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-Comune, si applica la procedura di cui al comma 4.

4. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di Imposta Municipale Propria, una somma spettante al Comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione.

5. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di Imposta Municipale Propria, di spettanza del Comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso Comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 3.

6. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al Comune, a titolo di Imposta Municipale Propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al Comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario.

7. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n°201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n°214, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

Capo III – Disciplina della tassa sui servizi indivisibili (TASI).

Articolo 29. Oggetto.

1. Il presente capo disciplina l'applicazione della tassa sui servizi indivisibili nel territorio del Comune di Iglesias.
2. La tassa sui servizi indivisibili, di seguito denominata «TASI», è istituita e disciplinata dall'articolo 1 della L. 27 dicembre 2013, n°147.

Articolo 30. Presupposto d'imposta.

1. Presupposto dell'imposta è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di beni immobili siti nel territorio del Comune di Iglesias, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli.
2. Ai fini della tassa sui servizi indivisibili, si intende:
 - a) per "abitazione principale", l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
 - b) per "pertinenze dell'abitazione principale", esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c) per "fabbricato", l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerando parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d) per "area fabbricabile", l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Articolo 31. Soggetto passivo.

1. Soggetto passivo della tassa sui servizi indivisibili è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo beni immobili di cui all'articolo precedente.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la

delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

4. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

7. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Articolo 32. Soggetto attivo.

1. Soggetto attivo è il Comune di Iglesias relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio, al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 33. Base imponibile.

1. La base imponibile della TASI è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n°504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n°201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n°214.

2. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del D.P.R. 6 giugno 2011, n°380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n°504, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

4. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n°42, per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

5. L'inagibilità o l'inabitabilità è dichiarata dal proprietario del fabbricato con perizia tecnica adeguatamente e idoneamente documentata la cui veridicità viene accertata dall'Ufficio Tecnico comunale. In alternativa, il contribuente può richiedere il rilascio, da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, di idonea certificazione redatta sulla base della disciplina vigente in materia.

6. Ai fini dell'applicazione della riduzione si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati per i quali il sopravvenuto degrado fisico non sia superabile con interventi di manutenzione. A titolo esemplificativo si considerano tali i fabbricati nei quali:

- a) il solaio e il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericolo a cose e a persone, con rischi di crollo;
- b) i muri perimetrali e di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose e a persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose e a persone.

7. La riduzione d'imposta ha decorrenza dalla data nella quale è stata accertata l'inagibilità o inabitabilità del fabbricato.

Articolo 34.

Determinazione delle aliquote e delle detrazioni, riduzioni, esenzioni d'imposta.

1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.

2. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n°446, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

4. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

5. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n°201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n°214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille.
6. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
7. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
8. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n°296, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.
9. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni, riduzioni ed esenzioni dalla TASI in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni di legge in merito.
10. Le riduzioni/esenzioni di cui al comma precedente devono tenere conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.
11. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 35. Dichiarazione.

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Articolo 36. Versamenti.

1. La TASI è versata in autoliquidazione da parte del contribuente.

Il Comune, al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente, può provvedere all'invio, anche a mezzo di semplice inoltro postale, di un apposito avviso di pagamento corredato dei modelli di pagamento preventivamente compilati; nell'impossibilità per il Comune di inoltrare tale avviso di pagamento, il tributo dovrà comunque essere versato dal contribuente entro i termini di scadenza stabiliti dal presente regolamento

Capo IV – Disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

Articolo 37. Oggetto.

1. La tassa sui rifiuti, di seguito denominata «TARI», è diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. La TARI ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della L. 27 dicembre 2013, n°147.

2. La classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità agli urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui all'articolo 184 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152. Pertanto, sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.

Articolo 38. Presupposto d'imposta.

1. Presupposto dell'imposta è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di beni immobili siti nel territorio del Comune di Iglesias, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'articolo 184 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) "locali", le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) "aree scoperte", sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) "utenze domestiche", le superfici adibite a civile abitazione;
- d) "utenze non domestiche", le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Articolo 39. Soggetto passivo.

1. Soggetto passivo della tassa sui rifiuti è chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo i beni immobili di cui all'articolo precedente.
2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.

Articolo 40. Soggetto attivo.

1. Soggetto attivo è il Comune di Iglesias relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio, al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 41. Locali e aree scoperte soggetti al tributo.

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefonica o informatica) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche.

Articolo 42. Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo.

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

UTENZE DOMESTICHE
solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati, tali circostanze debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e ad idonea documentazione;
locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
superfici coperte, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 150 centimetri;
superfici scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
superfici comuni condominiali ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

UTENZE NON DOMESTICHE
locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento;
centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
aree impraticabili o intercluse da recinzione;
aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti.

Articolo 43. Produzione di rifiuti speciali.

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano-in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata con riferimento ai piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81, ovvero in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali:

Categoria di attività	Riduzioni
Autocarrozzeria	60%
Autofficine di elettrauto	30%
Autofficine per riparazione veicoli	50%
Carpenterie	35%
Caseifici	20%
Distributori di carburante	50%
Falegnamerie	30%
Galvanotecnici	35%
Gommisti	50%
Lavanderie	70%
Pasticcerie	20%
Rosticcerie	20%
Tipografie, legatorie, serigrafie	50%
Verniciatura	70%
Supermercati, Ipermercati e Grandi Magazzini	20%

3. Le attività non citate esplicitamente dovranno essere assimilate a quelle più affini per specificità di rifiuti prodotti.

4. La domanda di riduzione deve essere presentata dal contribuente, a pena di, decadenza, entro la data del 30 settembre ed ha effetto per l'anno successivo a quello di presentazione. Nel caso di nuova utenza la richiesta di riduzione avviene contestualmente alla presentazione della dichiarazione di iscrizione e riconosciuta con effetto immediato.

5. La richiesta di riduzione è da ritenersi valida fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata.

6. I produttori di rifiuti speciali dovranno esibire la documentazione atta a dimostrare lo smaltimento dei rifiuti speciali tramite ditte specializzate, entro il 31 gennaio dell'anno successivo al quello di detassazione. Gli interessati dovranno:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

7. Agli operatori che dimostrano di avere avviato al riciclo i rifiuti assimilati sono applicate, con riferimento alla parte variabile della tariffa, le seguenti riduzioni:

% di rifiuti avviati al riciclo	% di riduzione
se avviano al riciclo almeno il 20% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	20%
se avviano al riciclo almeno il 40% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	40%
se avviano al riciclo almeno il 60% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	60%
se avviano al riciclo almeno l'80% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	80%
se avviano al riciclo il 100% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	100%

8. La potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati di cui al comma precedente è calcolata con riferimento al coefficiente Kd utilizzato per la determinazione della tariffa.

9. Per riciclo si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

10. Il riciclo deve essere attestato dal soggetto abilitato ad effettuare tale attività.

11. L'agevolazione è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza, previa richiesta del contribuente da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione necessaria.

Articolo 44. Istituzioni scolastiche statali.

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n°248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n°31.

Articolo 45. Determinazione della tariffa.

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è determinata in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158.

3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

5. In virtù delle norme del D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158:

a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario;

b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158.

6. Ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

1. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;

2. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158.

7. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n°36, individuati in base ai principi di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158.

8. I costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.

9. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

10. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario degli interventi approvato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

11. Il piano finanziario viene determinato in relazione ai principi espressi nel D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158.

Articolo 46. Base imponibile.

1. La base imponibile del tributo, cui applicare la tariffa, è data:

- a) per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n°138 e fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della L. 27 dicembre 2013, n°147, dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati;
- b) per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n°138.

3. Nell'ipotesi in cui negli atti catastali manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il Comune richiede agli intestatari catastali dell'immobile di provvedere alla presentazione all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio della planimetria catastale dell'immobile, secondo le modalità stabilite dal D.M. 19 aprile 1994, n°701.

4. Nelle more della presentazione della planimetria catastale, il tributo viene calcolato a titolo di acconto sulla base della superficie calpestabile. Una volta determinata l'effettiva superficie catastale, in seguito alla presentazione della planimetria, il Comune provvederà al conguaglio del tributo dovuto.

5. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1, lettera b) per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 metri, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato

iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Articolo 47. Classificazione delle utenze non domestiche.

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

Articolo 48.

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche.

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro

residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali; nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 6 mesi.

3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune di Iglesias risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di anziano o disabile, collocato in casa di riposo o in struttura sanitaria, ovvero di soggetto che, per un periodo superiore a 6 mesi nel corso dell'anno, svolge attività di lavoro all'estero o di studio universitario; questi ultimi devono comprovare il proprio stato certificando l'iscrizione e presentando contratto di locazione regolarmente registrato.

4. Il numero dei componenti del nucleo familiare viene acquisito d'ufficio dall'anagrafe comunale e le variazioni vengono aggiornate giornalmente, ferma restando la necessità di denunciare i soggetti di cui al comma 2 che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti.

5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, nonché per quelle a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, il numero degli occupanti è definito presuntivamente, salvo prova contraria, come di seguito indicato:

Fino a mq 45	1 componente
Da mq 46 a mq 60	2 componenti
Da mq 61 a mq 75	3 componenti
Da mq 76 a mq 95	4 componenti
Da mq 96 a mq 130	5 componenti
Oltre mq 130	6 componenti

Articolo 49. Obbligazione tributaria.

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dall'0.

3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dall'0.

Articolo 50. Esenzioni.

1. Sono esenti dal pagamento della tassa:

- a) utenze domestiche in abitazioni occupate da nuclei familiari con un reddito complessivo ISEE non superiore a € 2.000,00 per i redditi dichiarati nell'anno precedente a quello d'imposta;
- b) edifici (e relative aree) adibiti ad uffici comunali;
- c) edifici adibiti a luogo di culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione e ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto.

2. Le esenzioni e le riduzioni tariffarie devono essere richieste dal contribuente e devono pervenire improrogabilmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno di competenza, corredate dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

3. La copertura finanziaria delle agevolazioni può essere garantita con le risorse della TARI ovvero, in alternativa, attraverso specifiche autorizzazioni di spesa a carico del bilancio.

Articolo 51. Riduzioni tariffarie.

1. Il Comune applica la TARI in misura agevolata, con riduzione del 30%, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni occupate da nuclei familiari con un reddito complessivo del nucleo che non superi i valori riportati dalla Tabella sotto indicata per i redditi dichiarati nell'anno precedente a quello d'imposta;
- b) componenti nucleo familiare con indicatore ISEE:

componenti nucleo familiare	ISEE fino a €
1	€ 3.000,00
2	€ 3.500,00
3	€ 4.000,00
4	€ 4.500,00
5	€ 5.000,00
6 o più	€ 5.500,00

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n°147 la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo	riduzione del 15%
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero	riduzione del 30%
anziano dimorante in casa di riposo; per un periodo superiore a 6 mesi nell'arco dell'anno, purché l'abitazione non sia locata	riduzione del 30%
ospiti di Residenze Sanitario Assistenziali o di strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette, per un periodo superiore a 6 mesi nell'arco dell'anno, purché l'abitazione non sia locata	riduzione del 30%
soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero; per un periodo superiore a 6 mesi nell'arco dell'anno, purché l'abitazione non sia locata	riduzione del 30%

3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

4. Le riduzioni non possono essere cumulate tra loro.

Articolo 52. Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione.

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati provvedono a presentare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al terzo comma.

5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 90 giorni dalla cessazione, e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo all'avvenuta cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi

il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal mese in cui si è verificata la cessazione.

6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero anche per le annualità pregresse, se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso o anche uno solo degli eredi, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al precedente comma 5;

8. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico, il piano e, se esistente, il numero dell'interno e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

9. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

10. La dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con racco-mandata a/r, a mezzo fax, o PEC allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del

ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o PEC. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta con firma digitale.

11. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n°507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ai sensi dell'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n°201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n°214.

Articolo 53. Riduzioni per inferiori livelli di prestazioni del servizio.

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone urbanizzate.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona nella quale viene effettuato il servizio "porta a porta" è applicata la riduzione in misura pari al 15% della tariffa, se la distanza dal più vicino percorso di raccolta rientrante nella zona perimetrata supera i 100 metri.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al precedente articolo e viene meno a decorrere dal mese di attivazione del servizio di raccolta, ove per mese si intende che se l'utilizzo si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Articolo 54. Mancato svolgimento del servizio.

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo, di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20% del tributo.

Articolo 55. Tributo giornaliero.

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 5%. È facoltà del

soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n°23, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 56. Tributo provinciale.

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n°504.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Articolo 57. Rimborsi e compensazione.

1. Il contribuente ha diritto a compensare le somme TARES/TARI a credito con quelle TARES/TARI a debito, di competenza del Comune, anche relative ad annualità differenti.

Allegato 1 - Categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti.

CLASSE 01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
CLASSE 02	Cinematografi e teatri
CLASSE 03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
CLASSE 04	Distributori carburanti, impianti sportivi, campeggi
CLASSE 05	Stabilimenti balneari
CLASSE 06	Esposizioni, autosaloni
CLASSE 07	Alberghi con ristorante, agriturismo
CLASSE 08	Alberghi senza ristorante
CLASSE 09	Case di cura e riposo
CLASSE 10	Ospedali
CLASSE 11	Uffici, agenzie, studi professionali
CLASSE 12	Banche e istituti di credito
CLASSE 13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
CLASSE 14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
CLASSE 15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, capelli e ombrelli, antiquariato
CLASSE 16	Banchi di mercato e beni durevoli
CLASSE 17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
CLASSE 18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
CLASSE 19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
CLASSE 20	Attività industriali con capannoni di produzione

CLASSE 21	Attività artigianali di produzione beni specifici
CLASSE 22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
CLASSE 23	Mense, birrerie, hamburgerie
CLASSE 24	Bar, caffè, pasticceria
CLASSE 25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
CLASSE 26	Plurilicenze alimentari e/o miste
CLASSE 27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
CLASSE 28	Ipermercati di generi misti
CLASSE 29	Banchi di mercato generi alimentari
CLASSE 30	Discoteche, night club

SOMMARIO

Capo I – Disposizioni di carattere generale.

Articolo 1. Ambito di applicazione.	2
Articolo 2. Determinazione delle aliquote e delle tariffe.	2
Articolo 3. Riscossione.	2
Articolo 4. Dichiarazione.	3
Articolo 5. Versamenti.	3
Articolo 6. Funzionario responsabile del tributo.	3
Articolo 7. Accertamento.	4
Articolo 8. Riscossione coattiva.	4
Articolo 9. Sanzioni ed interessi.	5
Articolo 10. Rimborsi.	5
Articolo 11. Trattamento dei dati personali.	5
Articolo 12. Contenzioso.	6
Articolo 13. Accertamento con adesione.	6
Articolo 14. Norme di rinvio.	6
Articolo 15. Entrata in vigore del regolamento.	6
Capo II. Disciplina dell'imposta municipale propria (IMU).	7
Articolo 16. Oggetto.	7
Articolo 17. Presupposto d'imposta.	7
Articolo 18. Soggetto passivo.	7
Articolo 19. Soggetto attivo.	8
Articolo 20. Base imponibile.	8
Articolo 21. Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti.	9
Articolo 22. Riduzione per i fabbricati di interesse storico e per i fabbricati inagibili ed inabitabili.	9
Articolo 23. Determinazione delle aliquote e delle detrazioni, riduzioni, esenzioni d'imposta.	10
Articolo 24. Assimilazioni.	10
Articolo 24 Bis . Comodato gratuito riduzione del 50% della base imponibile.	11
Articolo 25. Esenzioni.	11
Articolo 26. Dichiarazione.	12
Articolo 27. Versamenti.	13
Articolo 28. Erronei versamenti e conseguenti regolarizzazioni contabili.	13

Capo III – Disciplina della tassa sui servizi indivisibili (TASI).	15
Articolo 29. Oggetto.	15
Articolo 30. Presupposto d’imposta.	15
Articolo 31. Soggetto passivo.	15
Articolo 32. Soggetto attivo.	16
Articolo 33. Base imponibile.	16
Articolo 34. Determinazione delle aliquote e delle detrazioni, riduzioni, esenzioni d’imposta.	17
Articolo 35. Dichiarazione.	18
Articolo 36. Versamenti.	18
Capo IV – Disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).	19
Articolo 37. Oggetto.	19
Articolo 38. Presupposto d’imposta.	19
Articolo 39. Soggetto passivo.	20
Articolo 40. Soggetto attivo.	20
Articolo 41. Locali e aree scoperte soggetti al tributo.	20
Articolo 42. Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo.	21
Articolo 43. Produzione di rifiuti speciali non assimilati.	22
Articolo 44. Istituzioni scolastiche statali.	25
Articolo 45. Determinazione della tariffa.	25
Articolo 46. Base imponibile.	26
Articolo 47. Classificazione delle utenze non domestiche.	27
Articolo 48. Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche.	27
Articolo 49. Obbligazione tributaria.	28
Articolo 50. Esenzioni.	29
Articolo 51. Riduzioni tariffarie.	29
Articolo 52. Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione.	30
Articolo 53. Riduzioni per inferiori livelli di prestazioni del servizio.	32
Articolo 54. Mancato svolgimento del servizio.	32
Articolo 55. Tributo giornaliero.	32
Articolo 56. Tributo provinciale.	33
Articolo 57. Rimborsi e compensazione.	33
Allegato 1 - Categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti.	34